



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 21 DEL 13/10/2021

OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE DI VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - ART. 9-QUINQUIES, COMMA 5, DEL D.L. 52/2021.

IL SINDACO

Premesso che:

Il D.L. 21.09.2021, n. 127 "*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*", contiene le disposizioni finalizzate a garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus e a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il decreto, in particolare, ha esteso al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, tra le quali rientrano gli enti locali, l'obbligo, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro e, conseguentemente per poter svolgere la prestazione lavorativa.

Tale obbligo è esteso e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni.

Osservato che:

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, **tutto il personale** del Comune deve possedere ed esibire (a richiesta) la **certificazione verde** COVID-19 **per poter accedere** nel luogo di lavoro;

La certificazione verde è quella prevista dall'art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021, che attesta una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito

ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2

L'obbligo di certificazione si applica ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, agli amministratori (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e Consiglieri) e ai dipendenti del Comune, nonché a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni;

L'obbligo non si applica ai **soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;

Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione o qualora ne risulti privo è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19, **senza conseguenze disciplinari** e con **diritto alla conservazione del posto** di lavoro;

Per i giorni di assenza ingiustificata al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata;

Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici o per la progressione di carriera);

Il personale che accede al luogo di lavoro in mancanza della certificazione di che trattasi è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 €**, fermo restando le **conseguenze disciplinari**;

Le suddette **sanzioni sono irrogate dal Prefetto**, al quale i soggetti incaricati devono comunicare l'accertamento della violazione del divieto di accedere nel luogo di lavoro in mancanza di certificazione verde COVID-19;

Il possesso della certificazione verde COVID-19 non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono su chi dovesse contrarre l'infezione o trovarsi in quarantena e non lo autorizza in alcun modo all'accesso o alla permanenza nei luoghi di lavoro;

Visto Il comma 5 dell'art. 9-quinquies, il quale prevede l'adozione da parte del datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, di specifiche modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 in capo ai soggetti sopra indicati, specificando che controlli, anche a campione, devono essere effettuati in via prioritaria, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale individuato con atto formale;

Viste le *“Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”*, approvate con DPCM del 12/10/2021

Visto l'art. 2, comma 1 let. b), del decreto legislativo 81/2008: *“[.....] Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente*

qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”;

DETERMINA

1. STABILIRE per verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti obbligati le modalità operative di seguito esposte:

- a) Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 tutti i dipendenti di questo comune devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro ed esibirla, in formato cartaceo o digitale, in caso di richiesta.
 - b) Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (autorità politiche, componenti di Giunte e Assemblee Regionali e di Enti Locali), gli Amministratori dell'Ente (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e Consiglieri), i visitatori e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni, per poter accedere nei locali dell'Ente devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla in caso di richiesta.
 - c) Coloro che si recano presso il Comune come semplici utenti o rappresentanti di utenti e gli esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute non sono soggetti all'obbligo di essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla in caso di richiesta per accedere agli uffici comunali.
 - d) La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) viene effettuata dal personale incaricato al momento dell'accesso nella sede comunale e negli altri luoghi di lavoro tramite l'applicazione *VerificaC19*.
 - e) Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti obbligati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle seguenti condizioni:
 - avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
 - avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2
- a. Ai fini della presente disposizione operativa, per “*luoghi di lavoro*” si intende qualsiasi luogo ove si svolge un'attività lavorativa del dipendente, anche all'esterno.
 - b. Non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite né la conservazione della loro copia in qualunque forma, salvo quelli relativi all'intestatario strettamente necessari per l'applicazione delle misure previste all'articolo 9-quinquies, commi 6 e s.s.
 - c. Il possesso della certificazione verde Covid-19 non è oggetto di autocertificazione.
 - d. Per i dipendenti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo i predetti

- dipendenti, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'Ente, non potranno essere oggetto di alcun controllo.
- e. Per gli altri soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tali soggetti saranno ammessi nei luoghi di lavoro previa verifica del possesso delle certificazioni rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
 - f. Nel caso in cui i soggetti obbligati di cui ai precedenti punti a) e b) non risultino in possesso della certificazione verde Covid-19 il personale preposto al controllo vieterà l'accesso e inviterà gli stessi ad allontanarsi dalla struttura, rappresentando che l'accesso in mancanza della certificazione verde COVID-19 costituisce illecito amministrativo con la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
 - g. Non è consentito in alcun modo che il dipendente sprovvisto della certificazione in questione permanga nella struttura né che lo stesso possa essere adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale ...)
 - h. Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione o qualora ne risulti privo è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
 - i. Ogni giorno di mancato servizio, fino all'esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
 - j. Per i giorni di assenza ingiustificata il dipendente non ha diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominati fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;
 - k. Il dipendente che dichiara il possesso della certificazione verde COVID-19 ma non sia in grado di esibirla deve essere considerato assente ingiustificato.
 - l. Il personale preposto al controllo comunica immediatamente all'ufficio personale i nominativi dei dipendenti ai quali non è stato consentito l'accesso.
 - m. L'ufficio personale darà immediatamente comunicazione:
 - a. al Responsabile del Settore di appartenenza dell'assenza ingiustificata del dipendente;
 - b. al dipendente che sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
 - n. Nel caso di accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19, l'incaricato del controllo, dopo aver intimato al dipendente sprovvisto della certificazione di allontanarsi dal posto di lavoro, dà immediatamente notizia al Responsabile del Settore di appartenenza dell'accertata violazione per la trasmissione al Prefetto di Agrigento competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 19/2020. Il Responsabile del Settore segnalerà, altresì, la violazione all'UPD per l'avvio del procedimento disciplinare. Il dipendente sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
 - o. Nel caso in cui non risulti in possesso della certificazione verde COVID-19 un soggetto che svolge a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni, fermo restando l'allontanamento immediato, il personale preposto

al controllo riferisce il nominativo al Responsabile del settore che cura l'esecuzione del contratto, l'attività formativa o di volontariato per la dovuta comunicazione al datore di lavoro (ove esistente) per quanto di competenza.

- p. Qualora un Amministratore non risulti in possesso della certificazione COVID-19, il personale proposto al controllo lo avvisa del divieto di accedere nei locali del Comune, in mancanza della prescritta certificazione, per svolgere le funzioni inerenti la carica. Nel caso in cui l'Amministratore violi il divieto, ne dà immediata comunicazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio, asseconda che si tratti un componente della Giunta o del Consiglio, per la trasmissione dell'accertamento della violazione al Prefetto di Agrigento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
- q. Specifica informativa sul trattamento dei dati in questione sarà affissa nei luoghi di lavoro a cura di ciascun Responsabile di Settore.

2. INCARICARE di verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti obbligati i dipendenti sotto elencati secondo le modalità operative di cui al precedente punto 1:

Sig. Cipolla Francesco

Sig. Dispinzeri Salvatore

Sig.ra Barba Giuseppina

Sig.ra La Porta Adelina

3. DISPORRE che i Responsabili di settore adottino tutte le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva attuazione delle modalità operative di cui al precedente punto 1, procedendo a verificare personalmente, se ritenuto opportuno, il possesso della certificazione COVID-19 da parte dei soggetti obbligati.

4. DARE ATTO che il presente provvedimento viene sottoscritto anche dal Segretario Generale nell'ambito delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza assegnate dalla legge al segretario comunale (art. 97 D. Lgs. 267/2000 e 101 CCNL area funzioni locali 17/12/202).

5. TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Settore, ai dipendenti interessati ed alle RSU.

Il Segretario Generale

Dott. Michele Giuffrida

Firmato digitalmente da

**MICHELE
GIUFFRIDA**

CN = GIUFFRIDA
MICHELE
C = IT

Il Sindaco

Dott. Angelo Tirrito

Firmato digitalmente da: TIRRITO ANGELO
Motivo: Sindaco di Sant'Angelo Muxaro
Data: 13/10/2021 11:41:24

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Provincia di AGRIGENTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 13.10.2028 per rimanervi quindici giorni consecutivi

Li _____

Il Messo Comunale

VISTO: per la regolarità della pubblicazione

Il Segretario Comunale
